COMMISSIONE VII

DIFESA

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. (488) 1

PRESIDENTE . 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 22, 23
BUFFONE, *Relatore* 1, 9, 12
LEONE RAFFAELE 3, 4, 11
DURAND DE LA PENNE 4, 12
CUTTITTA 4, 5
ABELLI 5
BOLDRINI 6
VILLA 6
GUADALUPI 6, 11, 22
MESSE 8
CARIGLIA 9
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 10, 11, 12
NICOLETTO 22

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990. (489) 23

PRESIDENTE 23
LEONE RAFFAELE, *Relatore* 23
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 23

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione del Collegio « Francesco Morosini » in Venezia. (491) 23

PAG.

PRESIDENTE 23, 24, 25, 26
SINESIO, *Relatore* 23, 24
MESSE 24
GUERRIERI 24
GUADALUPI 24
LEONE RAFFAELE 25
VILLA 25
DURAND DE LA PENNE 25
DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 25

Votazione segreta:

PRESIDENTE 26

La seduta comincia alle 10.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. (488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare ».

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, n. 488, riguardante il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, è un provvedimento che, come ricorderanno i colleghi della passata legislatura, fu sollecitato, attraverso la

presentazione di un ordine del giorno, nel momento in cui si discusse il riordinamento di alcuni ruoli della Marina militare. Tale ordine del giorno fu approvato; ed oggi finalmente viene sottoposto al nostro esame questo disegno di legge che, per l'ampiezza dei fini che si propone, per la materia che tocca, ha generato una viva speranza negli interessati, determinando moltissime attese.

Più volte, in questa Commissione, abbiamo lamentato le strettoie e gli anacronismi delle varie leggi di avanzamento che riguardano le Forze armate e, virtualmente, questi disegni di legge che vengono presentati per il riordinamento di alcuni ruoli, sono materia che investe il problema dell'avanzamento correggendo, appunto, alcune storture.

Difatti, questo disegno di legge segue la legge del 16 agosto 1962, che ha disposto il riordinamento del Corpo del Commissariato aeronautico secondo le esigenze dei servizi da assicurare. E segue l'altra legge n. 52, che attiene alla materia dei ruoli del Genio aeronautico. Non v'è dubbio che questo progetto, che concerne categorie piuttosto numerose, determina negli interessati molta ansia, molte aspettative; e ciascuno, come per il passato, vorrebbe che la legge rispecchiasse il proprio caso particolare.

Visto nella sua interezza, il provvedimento rompe una certa situazione e crea possibilità di sviluppo di carriera, possibilità di acceleramento di carriera in questi ruoli.

La mia preoccupazione, ciò dico per esperienza, è la preoccupazione dei colleghi di tutti i gruppi politici, quella, cioè, di prendere i contatti opportuni per creare quella atmosfera di comprensione da parte di tutti i membri della Commissione per l'approvazione sollecita del progetto, anche se con esso sappiamo che non tutti gli interessati potranno essere accontentati, perché la materia è molto difficile da elaborare; e perché, purtroppo, anche sottoponendo ad un esame approfondito le varie situazioni, non sempre si riuscirà ad evitare che il meccanismo dell'organico crei quei casi-limite che tanto ci addolorano per la loro patente ingiustizia. Faremo un esame analitico degli annuari degli ufficiali, perché una norma che vogliamo applicare e che riteniamo benefica, non finisca, invece, con l'essere dannosa creando conseguenze che scuotano tutto il quadro.

Ritengo, anche, che si debba esaminare il testo del disegno di legge alla luce di ciò che disponemmo per il riordinamento di alcuni ruoli della Marina militare. A tale scopo ho curato quei normali rapporti con gli organi del Ministero, perché il disegno di legge venisse presentato in Commissione corredato di tutti gli elementi di giudizio, mentre, dal canto mio, ho predisposto alcuni emendamenti che ritengo necessario apportare, perché il provvedimento sia perfezionato e rispondente alle esigenze.

Abbiamo detto che questo progetto arriva quasi con due anni di ritardo rispetto al riordinamento della Marina e di altri Corpi; per cui è necessario che esso venga sollecitamente approvato per non ritardare ancora la sua esecuzione.

Come sempre, quando si discutono gli organici, è saggia prassi procedere speditamente perché moltissimi interessati non hanno, in effetti, presenti i benefici reali che verrebbero a conseguire e si agitano, inviano promemoria, chiedono di essere ricevuti, spesso senza avere precisa cognizione della portata delle norme proposte. Basti ricordare cosa accadde al momento dell'approvazione del progetto sul riordinamento del Genio aeronautico: gli stessi interessati crearono una atmosfera pesante, non si resero conto che perdevano del tempo ritardando l'approvazione. Si trattò di un ritardo di 8, 9 mesi e forse anche un anno per la loro promozione; perché l'ingranaggio delle promozioni non è alla portata di tutti, perché esiste una casistica che spesso sfugge all'osservazione anche degli stessi interessati. Perciò penso che sia necessario approvare questo disegno di legge prima della fine dell'anno. In tal modo si potrà applicare la norma per cui nel primo anno le promozioni si raddoppiano nei primi ruoli. Se la rinviassimo, ritarderemmo di un anno l'applicazione della stessa e, quindi, anche le promozioni finirebbero coll'essere rinviate al 1964. Gli emendamenti che presento si concreterebbero nei seguenti punti: modifica dell'articolo 2 nel senso di stabilire che dalla data di entrata in vigore del provvedimento cessi l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154, e che l'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello o di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, sia riassorbita all'atto della prima applicazione della legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi. Altro emendamento è quello in base al quale le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'arma aeronautica, ruolo naviganti normali, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e

1961. La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e sulla domanda deciderà il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento. Propongo, poi, come ho accennato, ritocchi alle tabelle, onde riparare al ritardo con cui viene presentata la legge, nel senso sia di raddoppiare il numero delle promozioni fisse per quanto concerne la promozione a colonnello dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale; sia di aumentare da 24 a 56 le promozioni dei capitani del ruolo servizi, per il primo anno di applicazione della legge stessa.

Ho tralasciato di parlare analiticamente degli articoli del disegno di legge in quanto essi sono a conoscenza degli onorevoli colleghi; mi sono, invece, soffermato nell'esame della tabella perché era opportuno apportare qualche modifica.

Desidero ora accennare ad un altro aspetto della situazione. L'approvazione del provvedimento consentirà la immediata promozione di 54 capitani; ciò creerà ulteriori vuoti in tale ruolo, che si aggiungeranno alle attuali 200 unità mancanti. Personalmente non ho preparato alcun emendamento in proposito, ma occorrerebbe proporre una norma transitoria che per un determinato periodo di tempo consentisse di normalizzare la situazione, data la possibilità di promozione al compimento del terzo anno di permanenza nel grado, e di occupare tutto il numero dei posti nel ruolo di capitano. Pregherei il Governo di esaminare benevolmente una eventuale richiesta in tal senso.

La mia è stata una relazione molto schematica, ma se si entra nel merito della questione si è presi facilmente da piccole mille situazioni di carattere personale ed indugiare su queste significherebbe ritardare l'approvazione del provvedimento; questa deve, invece, nell'interesse generale, avvenire al più presto, perché siamo ormai alla fine dell'anno e manca ancora l'approvazione del Senato. Con l'adozione del disegno di legge in esame faremo, certamente, opera meritoria nei confronti di questi ruoli del servizio effettivo dell'Aeronautica militare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Desidero fare alcune osservazioni. La prima è la seguente: non v'è dubbio che il provvedimento in esame è innovativo rispetto alle leggi vigenti in materia. Pertanto, ancora una volta, si tende a modificare la legge 12 novembre 1955, n. 1137, cioè la legge fondamentale che regola tutta la materia dell'avanzamento di carriera.

Tali modifiche sono, purtroppo, sostanziali. Il che mi fa ripetere, ancora una volta, quanto dissi già in Commissione in sede di discussione del bilancio, ed in Assemblea, e cioè: o si ritiene che le norme della legge n. 1137 non sono adeguate ai nostri tempi, per cui si richiede necessariamente una nuova e radicale impostazione organica; oppure si reputa che non è ancora giunto il momento per tale revisione completa, e perciò si cerca di aggiornare la legge fondamentale sopra citata con nuovi provvedimenti, come il disegno di legge al nostro esame.

E la prima osservazione che mi permetto di sottoporre ancora una volta alla cortese attenzione del rappresentante del Governo, affinché – e penso che la Commissione sia d'accordo con me – riveda completamente tutta la materia dei ruoli e delle promozioni del personale militare, in modo che non si creino ingannevoli aspettative e delusioni negli ufficiali di ogni ordine e grado.

La seconda osservazione è la seguente: il concetto generale che era alla base della suddetta legge n. 1137, cioè quello dall'andamento ascensionale, a piramide, dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, è, purtroppo, ancora una volta, distrutto, dimenticato.

Infatti, secondo le tabelle annesse al provvedimento in discussione, tale concetto ha ceduto il posto a costruzioni contraddittorie, per piani sovrapposti.

Si veda, per esempio, il quadro del ruolo naviganti normale. L'organico dei gradi ha questo andamento: n. 330 tenenti e sottotenenti, 350 capitani, 157 maggiori, 300 tenenti colonnelli, 140 colonnelli, 22 generali di brigata aerea, 14 generali di divisione aerea e 8 generali di squadra aerea.

Come si vede, non si tratta di un organico a piramide, ma a piani sovrapposti, più o meno rientranti.

Peggio ancora se osserviamo il quadro del ruolo servizi. Tale organico, infatti, ha il seguente andamento: 325, 420, 120, 200, 32, 2, 1. In altri termini, si passa da soli 325 tenenti e sottotenenti a ben 420 capitani; quindi a soli 120 maggiori e a ben 200 tenenti colonnelli, a 32 colonnelli, a due maggiori generali e ad un solo tenente generale.

Così pure si veda l'organico del ruolo naviganti speciale, che ha il seguente andamento: 188 tenenti e sottotenenti, 210 capi-

tani, 52 maggiori, 60 tenenti colonnelli e 5 colonnelli.

Anche qui, pertanto, mi pare di dover trarre una conclusione piuttosto drastica: se il concetto ascensionale della piramide è veramente errato, non più rispondente alle esigenze di un esercito moderno, lo si annulli pure definitivamente, per tutti i settori delle Forze armate.

Comprendo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che il disegno di legge in discussione è un provvedimento di allineamento, di adeguamento all'attuale situazione, che sta diventando sempre più precaria. Ed è per questo motivo, quindi, che sono favorevole alla sua approvazione, avendo la Commissione già approvato provvedimenti similari per l'adeguamento degli organici di altri corpi, come ha rilevato, del resto, lo stesso Relatore. Tuttavia è facile comprendere che si dovrà pur arrivare, un giorno, a rivedere e riordinare completamente l'intero sistema.

Terza osservazione: quando vengono presentati in Commissione provvedimenti come quello in esame – mi perdonino i colleghi se ripeto quanto ho già detto altre volte – è ovvio che bisogna salvaguardare le legittime aspettative degli ufficiali, per quanto concerne le loro promozioni derivanti da leggi preesistenti.

Infatti, allorché si distruggano tali legittime aspettative, è lecito dubitare se è fondata la speranza di difesa dei diritti dei cittadini.

Per tali motivi, mi associo agli emendamenti proposti dal collega Buffone.

In particolare, il Relatore, a proposito del ruolo servizi, ha proposto che i capitani – solo per quanto riguarda il primo anno in cui va in vigore il disegno di legge n. 488 – da promuovere al grado superiore siano 54, anziché 24. Mi permetto di aggiungere che, essendo in legittima aspettativa ben nove tenenti colonnelli, secondo gli esami ai quali anch'io ho assistito, e poiché portando il numero delle promozioni a 54, mi pare che soltanto 3 o 4 di costoro – i cui nomi per altro non conosco affatto – non verranno sacrificati, propongo che tale numero di 54 venga portato a 60. Tale mio emendamento non inciderà finanziariamente, poiché si tratta di una norma transitoria valida soltanto per il primo anno di applicazione della legge.

Mi rimane una perplessità: non mi pare che sia stato ancora risolto il problema sostanziale che è alla base del provvedimento in discussione, cioè il problema della lunga permanenza in alcuni gradi di ufficiale, come, per esempio, nel grado di capitano, in cui si rimane per un periodo di 17-18 anni.

PRESIDENTE. Il lungo periodo cui ella si riferisce, onorevole Leone, non riguarda la sola permanenza nel grado, ma la durata complessiva della carriera. È così, onorevole Leone?

LEONE RAFFAELE. È esatto, onorevole Presidente.

Ritengo giusto, quindi, e necessario, esaminare bene il problema cui ho accennato. Inoltre, mi pare discretamente troppo – mi si perdoni l'imprecisione letteraria – il periodo di permanenza, che va da sei a otto anni, nel grado di tenente colonnello.

Per tali motivi, dubito che il sistema di avanzamento adottato oggi dovrà essere riveduto completamente fra tre o quattro anni. Di ciò sono incerto io stesso.

DURAND DE LA PENNE. Propongo un emendamento per quanto riguarda il problema dei sottotenenti e tenenti nel ruolo servizi.

A pagina 9 dello stampato distribuito ai colleghi del disegno di legge n. 488 in discussione, cioè a pagina 3 della tabella annessa, nel quadro del ruolo servizi, terza colonna, in corrispondenza dei gradi di sottotenente e tenente, là dove si dice: « aver prestato quattro anni di servizio presso un aeroporto... », propongo che, soltanto per i primi tre anni di applicazione della legge, tale periodo minimo di servizio richiesto per l'avanzamento al grado superiore di capitano venga stabilito in tre anni, anziché in quattro. Formulerò l'emendamento e lo inoltrerò alla Presidenza.

CUTTITTA. Anch'io sono favorevole all'accoglimento del disegno di legge in discussione. In particolare, sono favorevole all'articolo 3, il cui contenuto rende giustizia ad un certo numero di tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, essendo stati dichiarati a suo tempo in soprannumero agli organici, ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge di avanzamento del 12 novembre 1955, n. 1137, possono rientrare nell'organico del proprio grado, al posto precedentemente occupato, in base all'anzianità posseduta. In pratica, essi potranno riprendere la carriera, loro preclusa fino ad oggi.

Tale articolo 3 viene a colmare una profonda lacuna, anzi, una grave ingiustizia, creata dalla legge di avanzamento del 1955 sopra citata.

Oggi finalmente si rende giustizia ad un certo numero di ufficiali, che furono sacrificati nella loro carriera, poiché si dovevano formare le vacanze obbligatorie dell'organico.

Ecco il punto debole della legge di avanzamento. Nell'aver voluto codificare il numero esatto delle promozioni da effettuare anno per anno, e quindi il numero dei posti vacanti obbligatori, a disposizione degli anni successivi. Chi ha proposto tale legge del 1955 non si è preoccupato affatto di fare giustizia, ma soltanto di fare rapidamente carriera entro un certo numero di anni.

La suddetta legge di avanzamento era stata studiata da alcuni tenenti colonnelli dello stato maggiore di allora, cioè dai cosiddetti « giovani turchi », i quali, in tal modo, si assicurarono una certa carriera piuttosto rapida. Infatti, il titolo della scuola di guerra era fortemente preferenziale agli esami per la promozione al grado superiore.

Questo è stato il concetto che ha guidato la legge n. 1137, alla quale mi opposi energicamente senza successo, in questa Commissione. Anche allora si disse che era urgente, urgentissimo, far passare la legge. La Commissione allora la votò. Oggi, se andassimo a leggere i lavori preparatori, salterebbe fuori che fu effettivamente previsto ciò che in realtà è accaduto: la frustrazione che si è determinata tra gli ufficiali, i quali non hanno frequentato la Scuola di guerra; mentre tale titolo non esiste nella Marina e nell'Aviazione, perché in quelle Armi sono tutti ufficiali di comando adibiti a servizi speciali.

Nell'Esercito abbiamo un'altra categoria. Allora è accaduto esattamente quanto io avevo previsto: lo scoramento degli ufficiali persiste ancora; gli stessi ufficiali che non hanno fatto la Scuola di guerra, arrivati al grado di maggiore o di tenente colonnello, si rassegnano, poiché non hanno più speranza di una promozione. La loro carriera finisce a quella scadenza. Essi hanno la carriera stroncata a soli 54 anni di età. Questo è lo spirito della legge.

Poiché anche l'onorevole Guadalupi è intervenuto su questo argomento, prego di accelerare gli studi per la presentazione di un disegno di legge riparatore. Del resto, il Ministro della difesa a suo tempo, ci promise che si stava lavorando al riguardo. Mi limito ad accennare ai colleghi quale deve essere il principio base della legge. Purtroppo ci limitiamo a mettere un piccolo tampone alla falla costituita dall'insufficienza della legge. Penso si debba agire in questo senso: avanzamento per tutti per anzianità.

Ci sono delle promozioni da fare, ma ciò senza istituire un certo numero di vacanze, 10 o 50 per ogni grado: esse si creano per morte o per dimissioni dell'ufficiale; non bisogna crearle apposta per far giungere presto gli altri ad alti gradi. Non debbono esistere altre vacanze se non quelle naturali, costituite da dimissioni o da morte dell'ufficiale.

Come fare queste promozioni? I quattro quinti per anzianità.

PRESIDENTE. E per quelli di grado?

CUTTITTA. Per qualsiasi grado, fino a quello di colonnello. I generali, ci pensano da soli... Per ora mi interessa la carriera fino a colonnello. L'altro quinto lo riserverei all'avanzamento a scelta per esami, non per titoli. L'ufficiale che ha fatto la Scuola di guerra partecipa agli esami insieme a coloro che tale scuola non l'hanno fatta e vince il più meritevole. È necessario che i migliori vadano avanti. È necessario che i migliori prevalgano. Ogni due anni ciascun ufficiale può concorrere all'avanzamento con concorso per esami. In tal modo il problema verrebbe risolto. Questa è l'idea fondamentale cui dovrebbe ispirarsi la nuova legge.

Vorrei aggiungere un altro avvertimento: nel reclutamento, il numero dei subalterni non dovrebbe essere troppo alto. Basta restringere il numero dei subalterni. Invece di reclutare 500 sottotenenti di riserva, reclutiamone 50. Per fortuna ci sono gli ufficiali di complemento. Con ciò noi possiamo avere un organico di ufficiali effettivo in relazione alla carriera che si deve fare.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Abelli.

ABELLI. Sono favorevole al progetto con gli emendamenti che il Relatore ha presentato. Non mi preoccupa molto il fatto che si faccia una legge particolare sul problema dell'avanzamento degli ufficiali. Malgrado la mia scarsa esperienza in materia penso che proprio il voler fissare un principio generale dell'avanzamento, com'è stato fatto con la legge n. 1137, procurerà certamente nuove ingiustizie. Penso che, forse, la soluzione migliore sia quella di esaminare in concreto i casi difficili ed obiettivamente iniqui che si vengono a creare e riparare.

Altrimenti può verificarsi il caso, realmente accaduto che l'istruttore finisca col dover salutare per primo chi fu suo allievo. Nella legislazione particolare, invece, si individuano sempre le ragioni di ingiustizia e si potrà controllare, anche dopo tanti anni, cosa succede nell'Aviazione, nell'Esercito e nella Marina.

Ritengo, comunque, che i bravi ufficiali abbiano diritto di far carriera con rapidità. Vi sono è vero le esigenze di servizio, ma bisogna contemperarle con quelle umane e personali.

Quindi se noi riusciamo a risolvere il problema con leggi di questo tipo, otterremo anche che i cittadini tornino ad intraprendere la carriera militare. Vi sono problemi di avanzamento che sono legati a problemi di stipendio; se una persona sa che a 40 o 45 anni la sua carriera sarà bloccata al grado di capitano, prenderà una strada diversa.

Occorre, dunque, studiare la possibilità di approntare un'unica legge organica. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e degli emendamenti presentati dal Relatore e dall'onorevole Durand de la Penne; infatti proprio dando l'impressione che l'avanzamento di carriera è più rapido si otterrà che nuovi giovani entrino nell'Aeronautica (che, tra l'altro, è un'Arma che piace alla gioventù). Non deve, quindi, sussistere alcuna preoccupazione in questo senso, perché se mancano gli ufficiali di grado inferiore, vi sono quelli di complemento. Non si presenteranno, quindi, difficoltà funzionali e si darà la possibilità, dopo tre anni di servizio, di passare al grado di tenente.

BOLDRINI. Credo che ognuno di noi si trovi in imbarazzo nell'esaminare questo disegno di legge, che a me sembra riapra un discorso molto serio che, in parte, ha già fatto l'onorevole Leone. Ci troviamo di fronte a tre problemi. Il primo riguarda la modifica generale della legge n. 1137, concernente gli avanzamenti; su ciò dobbiamo intenderci fin da ora, perché se è vero che – come diceva l'onorevole Leone – andiamo a modificare la piramide, si tocca un argomento che si ricollega al modo in cui avete ricostituito le Forze armate e ai vostri orientamenti. Infatti con il disegno di legge in esame si tende a modificare il principio informatore della legge n. 1137 e quindi il criterio col quale avete riformato le Forze armate sul piano dell'inquadramento degli ufficiali e della loro valutazione. Credo che il senso di questa osservazione sia chiaro e non sfugga ad alcuno.

L'altro problema consiste nel fatto che l'avanzamento che stiamo stabilendo nei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica presenta due aspetti; il primo è di ordine morale e si concretizza nella volontà di assicurare la carriera, ma il secondo aspetto è di ordine economico; in fondo si aumenta il numero dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei maggiori non tanto perché questi ufficiali benemeriti aspirino ad un grado superiore, ma per migliorare il loro trattamento economico. Pensiamo veramente che per migliorare le condizioni economiche degli ufficiali sia indispensabile effettuare solo e sempre promozioni? Credo che ognuno di noi sia rimasto impressionato quando è andato in Egitto ed ha visto l'esercito nasseriano, i giovani turchi (come li ha chiamati l'onorevole Cuttitta); la verità è che stiamo trasformando il valore del grado. Mi rifiuto di credere che un giovane ufficiale che abbia un trattamento economico equipollente voglia arrivare a tutti i costi al grado di generale di brigata. Noi vogliamo risolvere il problema del trattamento economico con i gradi. Vi sembra la strada migliore? A mio avviso è la peggiore, in quanto apre la corsa al grado.

Il terzo problema che si pone con l'approvazione del disegno di legge in esame è che con esso si apre la via ad una serie di altri provvedimenti provvisori, che non risolveranno la questione di fondo; questa presenta due aspetti, uno relativo agli ufficiali e all'avanzamento di grado, l'altro relativo ai sottufficiali. L'onorevole Cuttitta ha articolato l'avanzamento, ma bisogna tener presente che ad esso è collegato il problema dei sottufficiali.

Per questi motivi affermo che la mia parte prende in esame il provvedimento con grande perplessità. Comprendo che si tratta di un provvedimento concreto, che dietro le cifre vi sono delle persone, ma sono convinto che la nostra Commissione con questo disegno di legge non dà una risposta agli interrogativi di fondo che si pongono agli uomini delle Forze armate.

VILLA. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Buffone; sono anche d'accordo sull'opportunità di eventuali emendamenti che possano migliorare il provvedimento.

GUADALUPI. Chiedo scusa ai colleghi se mi dilungherò per fare un esame retrospettivo, peraltro molto sommario, della situazione per pormi poi in posizione di valutare il cammino che resta da compiere. Dal momento che gli onorevoli Leone e Boldrini, sia pure partendo da punti di vista diametralmente opposti, hanno aperto una questione di principio, anche la mia parte politica intende riaffermare alcune tesi per le quali si è sempre battuta. Non v'è dubbio che il punto di partenza per la valutazione di questo provvedimento settoriale e particolare sia proprio la legge n. 1137 sull'avanzamento generale. A distanza di circa nove anni si può affermare che tale legge, sin dal momento in cui fu elaborata

dagli uffici del Ministero della difesa, non abbia corrisposto a quelle particolari condizioni storico-politiche e militari dalle quali scaturì? Penso che obiettivamente non si possa dire che tale legge rappresentasse l'*optimum* per una società ancora in fase di riassetto, che aveva alle sue spalle condizioni politiche ed internazionali che aveva faticosamente superato proprio in virtù di un'epoca rivoluzionaria.

Possiamo, dunque, affermare che tale legge non corrispose alle esigenze obiettive di quel particolare momento storico ed alle esigenze soggettive inerenti alla somma dei valori umani, morali ed economici, sui quali una legge si basa e si realizza. Il fatto è che a distanza di anni riconosciamo a tale legge più difetti che pregi.

Oggi come oggi ci troviamo di fronte a questa alternativa: o proseguire per la strada intrapresa, continuando ad approvare provvedimenti frammentari e settorializzati quasi ogni anno, oppure, come suol dirsi, prendere il toro per le corna, cercando di dare, una volta per sempre, un assetto nuovo, completo e definitivo a tutta la materia.

Sono propenso a prendere la seconda via, come lo fui già in altri momenti. Occorre non tardare ulteriormente nel venire incontro a queste che non sono soltanto le nostre esigenze conclamate ai quattro venti, per eventuali scopi di propaganda elettorale, ma sono elementi concreti sui quali si deve basare una certa prospettiva degli ufficiali delle nostre Forze armate.

Non desidero ora indugiare sulla questione di principio, la quale non è stata da me neppure sfiorata nel suo insieme, poiché correrei il rischio dell'impopolarità, soprattutto in un ambiente, qual'è quello dell'Aeronautica, che mi è molto caro. Infatti, sono uno dei pochi parlamentari italiani che viaggia quasi sempre in aereo, e quindi ho la possibilità di conoscere *de visu* le eccellenti capacità dei nostri ufficiali piloti, molti dei quali trasmigrano, poi, quali comandanti piloti, nell'aviazione civile.

Per tali motivi, avendo molti anni di anzianità nella navigazione aerea, quale utente di aeromobili, non possono prendere naturalmente posizione contraria agli interessi degli ufficiali piloti, che, per altro, appartengono alle nuove generazioni, e, pertanto, sono i più preparati nelle tecniche aeronautiche, i più entusiasti delle affascinanti avventure nello spazio extra-terrestre, ed ora anche cosmico.

Vi sono stati molti congressi – ultimo, in ordine di tempo, quello internazionale della I.A.T.A., svoltosi in questi giorni a Roma – che hanno segnato importanti tappe di progresso per l'aviazione civile e militare, senza dubbio.

Per tali motivi, anche il sistema dell'avanzamento nell'organico si dovrebbe adeguare ai tempi ed alle esigenze attuali. Occorre, però, evitare il pericolo di frammentare e settorializzare ulteriormente la legge fondamentale del 12 novembre 1955, n. 1137, affinché non si arrivi al termine della presente quarta legislatura senza aver compiuto quello che è un nostro elementare dovere: far studiare e redigere dagli uffici legislativi del Ministero della difesa un progetto di revisione organica e completa della legge in questione, che sia adeguato ai tempi nuovi e che risponda pienamente alle esigenze di un esercito veramente moderno, quale dovrà essere quello italiano.

Purtroppo, accade questo: in sede di discussione, in Assemblea o in Commissione, tutti siamo pronti a sostenere queste giuste tesi; però, poi, allorquando dobbiamo trarre delle conclusioni sul terreno pratico, assistiamo ad un generale dietro-front, poiché non si vuol correre affatto il rischio dell'eventuale impopolarità.

In altri termini, noi vediamo sacrificato l'elemento obbiettivo di fronte all'elemento soggettivo.

D'altra parte, noi parlamentari, singolarmente, individualmente, non saremo mai in grado di presentare un provvedimento organico che risponda alle esigenze cui ho accennato, poiché mai potremo essere informati in maniera completa su tutti i problemi di cui sono a conoscenza gli uffici anzidetti, oppure potremmo essere informati in modo tendenzioso su certe situazioni, che appaiono in maniera diversa da come sono in realtà.

Al contrario, gli uffici legislativi del Ministero della difesa e dello stesso Stato maggiore, che sono particolarmente competenti ed hanno un'ampia visione di questo settore, certamente sono in grado di proporre un provvedimento veramente completo ed organico, com'è da tutti auspicato.

Ciò premesso, sono pienamente d'accordo con le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Leone Raffaele, mentre sono preoccupato, come pure il collega Boldrini, per il fatto che, ancora una volta, ci si trovi di fronte ad un disegno di legge settoriale.

Qualcuno obietterà: perché gli ufficiali dell'Arma aeronautica devono essere le cenerentole rispetto ai colleghi della Marina e dell'Esercito? Mi pare una osservazione giusta, alla quale, obiettivamente, non saprei come rispondere.

In sostanza, ogni due o tre anni, occorre modificare con nuovi provevdimenti la legge fondamentale del 1955, n. 1137, poiché non si studia obiettivamente, e con approfondito esame, il problema dell'organico sviluppo dell'Esercito, dell'Aviazione e della Marina, cioè delle tre Forze armate, in Italia, come già è stato fatto in tutti gli altri paesi, dall'Unione Sovietica all'Inghilterra, agli Stati Uniti di America, con una larga visione generale di tutti gli aspetti della questione.

Infatti, tanto per fare un esempio, oggi corrono voci nell'Esercito, nell'Aviazione e nella Marina, che la propria arma, non avendo ricevuto, a tempo debito, quei coordinamenti necessari derivanti da una lungimirante e giusta visione dei relativi problemi, non è assurta al ruolo cui avrebbe dovuto assurgere e che ad essa competeva, nei confronti delle armi consimili di altri paesi progrediti.

Siamo ormai entrati nella fase viva della quarta legislatura, e non desideriamo ripetere gli stessi errori fatti in materia, oggi da tutti riconosciuti, nella seconda e terza legislatura.

All'epoca in cui venne approvata la famosa legge Pacciardi, essa rispondeva a determinate esigenze. Col tempo, però, si è visto che tali esigenze non erano di carattere oggettivo, ma di carattere particolaristico, e pertanto errate nelle premesse.

Per tali motivi, prego il Governo di assumere un formale impegno di presentare un disegno di legge di coordinamento di tutta la materia dell'avanzamento di carriera. Si tratta di un provvedimento necessario ed urgente. Mi riservo, quindi, di esprimere l'orientamento della mia parte in sede di dichiarazioni di voto, dopo aver udite le dichiarazioni che il Governo vorrà fare su questa nostra precisa richiesta.

Desidero, poi, fare una osservazione: per quanto riguarda la tabella del ruolo servizi, annesso al disegno di legge in esame, vorrei sapere se è possibile ridurre la permanenza nel grado di tenente e di sottotenente, nel senso di poter promuovere al grado superiore anche gli ufficiali del traffico aereo che abbiano prestato due anni di servizio, invece di quattro, in modo da ovviare a taluni gravissimi inconvenienti lamentati.

Un'ultima osservazione: per quanto riguarda la tabella del ruolo naviganti speciale, sono lieto che si sia ridotto il periodo minimo di servizio in reparti di volo per gli ufficiali col grado di sottotenente e di tenente, mentre mi pare che con la legge precedente tale periodo era stabilito in cinque anni.

A tale proposito desidero aggiungere, senza nominare le persone, essendo mia abitudine non fare nomi, che parecchi ufficiali di complemento sono transitati nel ruolo naviganti speciale, e che oggi, nel campo delle discipline del volo, sono i migliori ufficiali, sono divenuti istruttori di voli acrobatici e strumentali, istruttori presso scuole centrali normali, istruttori presso scuole di aviogetti, totalizzando in tal modo ore ed ore di volo.

Al contrario, alcuni generali ed ufficiali di grado più elevato non volano più, si sono dimenticati perfino di volare, poiché hanno volato solo quando erano giovani.

L'aviazione si ammoderna, i generali percepiscono stipendi favolosi rispetto ai tenenti. È possibile tener conto di questa esigenza degli ufficiali di complemento e ridurre il periodo di permanenza nel grado di capitano da 5 a 3 anni? Questo problema è stato considerato dal Relatore?

MESSE. Dovrei fare un lungo discorso che non farò, a proposito della legge sull'avanzamento. Nel primo discorso che ho fatto alla Camera ricordo di aver parlato in sede di bilancio delle Forze armate. Questa è una delle questioni più difficili da risolvere.

Si è parlato di piramide. In effetti è già stata molto ristretta la base della piramide. Con la creazione del ruolo speciale, il ruolo normale ha una base molto più ristretta. Con l'anno venturo il numero degli ammessi alla Accademia militare di Modena è stato ridotto a 285 posti, credo, da 500 che erano. Ciò è stato fatto per consentire ad un maggior numero di ufficiali di ascendere ai gradi superiori. Ho sempre sostenuto che il problema non ha soltanto il profilo del trattamento economico, il quale ha, sì, una grandissima importanza, ma non è giusto che la parte economica sia legata rigorosamente all'andamento delle carriere.

Recentemente, parlando con il Ministro della Difesa, gli ho chiesto se non ritenesse opportuno mettere allo studio la nuova legge di avanzamento.

Per quanto riguarda gli inconvenienti presenti e passati, penso che sempre ci sono stati e ci saranno. Saranno di più, saranno di meno, ma in complesso credo che grandi arbitri non ce ne siano stati.

Qualcuno avrà profittato dell'occasione, non lo nego, ma credo si possa affermare che questo qualcuno ha scontato a spese proprie, e forse un po' troppo.

I meriti non è facile stabilirli, specialmente risalendo nei gradi. I meriti di un capitano penso si possano valutare, se vi sono, giudi-

candalo nella pratica di comando. Esistono due forme per assicurarci se l'ufficiale è al suo posto con il grado rispetto all'incarico: o la guerra, o l'azione di comando in tempo di pace.

Vogliamo istituire l'avanzamento di grado per esami? Li ho fatti anch'io, non mi sembrano idonei. Tuttavia, se non esiste altra soluzione, proporrei la prova di comando. I comandi sono pochi e gli ufficiali invece sono molti. L'equipollenza è ricca.

Per queste ragioni e per quelle espresse dai colleghi voterò a favore del provvedimento, anche se esso costituisce l'ennesima prova che la legge base non risponde più alle attuali necessità; fu emanata non tanto per facilitare qualcuno quanto perché nel 1948 si era in presenza di una situazione eterogenea, poichè gli ufficiali avevano provenienze diverse. Adesso questa mescolanza di provenienze degli ufficiali si va attenuando e noi tutti lamentiamo la discontinuità e la frammentarietà di questi provedimenti, ma ciò non si poteva evitare. Ci auguriamo che il disegno di legge in esame sia l'ultimo della serie.

Per le ragioni esposte dagli onorevoli Buffone e Leone, darò voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CARIGLIA. Desidero fare alcune considerazioni di carattere generale riallacciandomi agli interventi di alcuni colleghi. Non v'è dubbio che secondo quanto ha dichiarato il Relatore, vi siano ingiustizie che debbono essere sanate. È vero quanto ha affermato l'onorevole Messe che la legge fondamentale si è inserita in una situazione di fatto confusa come era quella del dopoguerra, ma è anche vero che a distanza di un certo numero di anni e attraverso varie iniziative tale situazione si è andata modificando e si è stabilizzata; pertanto si rende necessaria la presentazione da parte del Governo di un nuovo disegno di legge definitiva sull'avanzamento degli ufficiali.

La mia parte non ha nulla da obiettare alle osservazioni fatte dal Relatore sul provvedimento in esame, ma la condizione essenziale della nostra approvazione ad esso è che il Governo si impegni formalmente a presentare un disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate nel loro insieme.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUFFONE, *Relatore*. Desidero ringraziare i colleghi per aver dato prova di un senso della misura veramente apprezzabile. Devo, però, far presente a coloro che subordinano la loro approvazione al provvedimento in esame all'impegno del Governo di presentare un disegno di legge che regoli l'intera materia, che la situazione non è semplice come può apparire. Ritengo che la nostra Commissione possa rivendicare l'onore di avere in questi anni portato avanti il lavoro legislativo cercando di renderlo il più possibile aderente alla realtà obiettiva.

Tempo fa parlavo con un generale in pensione che mi diceva che in Italia occorrerebbe cancellare e ricostruire tutto *ex novo*, ignorando la reale situazione del dopoguerra ed il sacrificio degli ufficiali che avevano 20 o 25 anni di servizio ed avevano fatto la guerra; ha detto che noi paghiamo pensioni veramente considerevoli a gente che non lavora. Un mio parente italo-americano che era capitano e partecipò allo sbarco in Normandia, al termine della guerra tornò al suo lavoro di netturbino a New York. In Germania si è cercato di immettere nel ciclo attivo della produzione tutta la gente che tornava dalle trincee. In Italia ci siamo trovati di fronte ad una situazione particolare e la nostra tradizionale comprensione umana e sociale ha reso possibile, attraverso la concessione di un minimo di trattamento economico, l'inserimento nella vita sociale dei combattenti.

Ma, ripeto, onorevoli colleghi, in un certo momento la legge fondamentale di avanzamento del 1955 tendeva a strozzare la situazione, a renderla insostenibile.

Pertanto, i provvedimenti legislativi che periodicamente elaboriamo appaiono sotto un certo aspetto anomali, specialmente se sono guardati alla luce delle osservazioni del collega Leone Raffaele, ma in realtà non lo sono.

Per quanto riguarda il trattamento economico, e soprattutto il trattamento di quiescenza, abbiamo cercato di sanare la situazione che abbiamo trovato.

È vero, non abbiamo, ad esempio in questo caso, presentato un provvedimento perfetto sotto tutti i punti di vista, anzi, pensiamo che tra cinque o sei anni bisognerà adeguarlo alla nuova situazione che si verrà a creare in tale epoca.

Purtroppo, mi dispiace rilevarlo, ma è onesto dire la verità, la situazione nel settore di cui si parla è tuttora anomala, poiché non si è ancora smaltita la distribuzione dei ruoli organici che è stata ereditata dalla guerra del 1940-45. Tale situazione si può sanare, a nostro avviso, soltanto con provvedimenti di carattere transitorio.

Per tali motivi, non è possibile auspicare oggi la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge organico sull'avanzamento. Infatti, fra pochissimi anni, ripeto, non avremo più la situazione attualmente confusa, poiché essa si va normalizzando naturalmente,

come ha rilevato del resto anche il collega Messe allorché ha affermato che gli allievi della Accademia di Modena sono scesi da 500 a 200, cioè a quelle che sono le reali esigenze dell'Esercito.

Qualcuno dice: vi sono più comandanti che comandi. Ripeto, ancora una volta, che ciò va rapportato alla situazione odierna. Questa frase sarà priva di significato tra qualche anno, allorché la situazione si sarà del tutto normalizzata.

Per tali motivi, mi pare assurdo subordinare l'approvazione del disegno di legge numero 488, all'esame della Commissione, al formale impegno del Governo di presentare in questa stessa sede una nuova legge organica. Parlo, naturalmente, a titolo personale, per quella esperienza che ho potuto realizzare seguendo da vicino tutti i problemi e la vita stessa delle nostre Forze armate.

Dobbiamo rivendicare, poi, all'opera equilibratrice della Commissione Difesa il merito di aver adeguato, in questi anni trascorsi, attraverso l'approvazione di provvedimenti sia pure frammentari, le attuali esigenze a quella che è la realtà obbiettiva delle Forze armate.

Tuttavia, penso che quasi certamente il provvedimento in discussione sia uno degli ultimi provvedimenti frammentari che riguardi l'avanzamento di carriera nell'Arma dell'aeronautica.

Concludendo, accetto gli emendamenti proposti dai colleghi Durand de la Penne e Leone Raffaele.

Tuttavia, se il collega Leone è favorevole, proporrei di diminuire il numero da lui proposto di 60 a 56, al fine di non turbare le leve del grado di capitano del precedente corso accademico.

Più tardi mi riservo di presentare un ordine del giorno per quanto riguarda le richieste avanzate dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, combattenti della guerra mondiale 1940-45, i quali, allo stato attuale, si trovano nella posizione di trattenuti o richiamati in servizio.

A tale proposito, pregherò il Governo affinché si impegni ad elaborare un apposito provvedimento, col quale gli interessati vengano passati nel grado corrispondente del servizio permanente effettivo in soprannumero.

Ringrazio di nuovo tutti i colleghi per la concretezza ed il senso di misura di cui hanno dato prova nella discussione del disegno di legge in esame, sulla quale mi pare di trovare in linea di massima tutti favorevoli.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Cercherò di essere breve, anche per non ripetere ciò che è stato detto, sia dal Relatore, sia dagli onorevoli colleghi. L'importanza del provvedimento in esame è dimostrata proprio dall'ampiezza della discussione svoltasi intorno ad esso.

Il mio impegno personale, come sapete, è collegato alla vita del Governo, il quale deve rispettare delle scadenze ben precise e dei limiti ben definiti.

Per quanto riguarda la lamentata frammentarietà di taluni provvedimenti in materia, devo affermare che essi si sono dimostrati necessari per sanare delle situazioni spesso insostenibili, sia dal punto di vista sociale ed umano che da quello economico.

Non vi è dubbio che la legge di avanzamento dei ruoli rispecchia anche, ma non soprattutto, l'aspetto economico-sociale, poiché è da tutti riconosciuto giusto che chi serve la patria abbia anche diritto a chiedere un certo compenso adeguato al proprio grado.

Pertanto, non si creano dei gradi per aumentare gli stipendi, ma tali gradi esistono in relazione alla funzionalità delle varie forze armate ed alla tecnica delle diverse specializzazioni, che muta col mutare dei tempi, e che progredisce più celermente del nostro pensiero stesso.

Per tali motivi, non vi sarà mai una legge di avanzamento perfetta, valida in ogni tempo.

Il Ministro della Difesa si è reso pienamente conto dell'importanza del disegno di legge n. 488, oggi all'esame della Commissione, e ciò è dimostrato dal fatto che esso è stato elaborato su notizie chieste a tutti gli ex capi di stato maggiore e a tutti i direttori generali del ministero. E lo stato di disagio che attualmente esiste in materia non può certamente sfuggire all'uomo politico, responsabile di un settore così delicato come quello della difesa del Paese.

Per tali motivi, non posso prendere un impegno formale che il Governo presenterà una nuova legge generale sull'avanzamento dei ruoli delle Forze armate, ma posso accogliere come raccomandazione un eventuale ordine del giorno che inviti il Governo a coordinare tutto quello che concerne tale materia, per sanare nel migliore dei modi umanamente possibile quegli errori già constatati e per impedirci di ripeterne.

Sorvolo sulle osservazioni di carattere generale per entrare nel merito di quelle che fanno oggetto di appositi emendamenti, espresse sia dal Relatore onorevole Buffone che da altri colleghi.

Sono favorevole alla proposta del Relatore di portare, nel solo primo anno dell'entrata

in vigore del disegno di legge in discussione, da 24 a 56 il numero delle promozioni dei capitani del ruolo servizi.

È stato detto che un certo gruppo di ufficiali si trovano in un certo senso danneggiati dalla legislazione vigente. Non è vero affatto, poiché se oggi non approvassimo il presente provvedimento, non vi sarebbero disposizioni né a favore, né a sfavore del suddetto gruppo di ufficiali. In altri termini, col disegno di legge in esame si viene a creare una situazione nuova, dalla quale un certo numero di persone trae soltanto vantaggio.

LEONE RAFFAELE. Mi perdoni l'interruzione, onorevole De Meo, ma ritengo sia il contrario di quanto espresso da lei, cioè ritengo che nove posti dovrebbero essere messi a disposizione di diritto per altrettanti tenenti colonnelli, come ho già illustrato nel mio precedente intervento. Non facendo ciò, ripeto, o ritengo che tali ufficiali si troveranno in una situazione di svantaggio rispetto ad altri loro colleghi.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Tutte le tesi sono nobili ed apprezzabili, e quindi anche la sua, onorevole Leone. Tuttavia, per quanto concerne l'orientamento dottrinale, cioè esaminando obiettivamente e fotograficamente la situazione odierna, non esiste alcun diritto, così come da lei prospettato, onorevole Leone.

Comunque, anche in risposta ad una osservazione del collega Durand de la Penne, penso che la questione troverà una definitiva e completa sistemazione.

Tuttavia, se tale impostazione non dovesse rispondere alla effettiva realtà della situazione odierna, la Commissione ha ampi poteri in sede legislativa per modificare, totalmente o parzialmente, i provvedimenti settoriali stessi che ritenesse inadeguati. Secondo me, oggi come oggi, la situazione reale è quella prospettata proprio dal Relatore onorevole Buffone.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Relatore di raddoppiare le promozioni dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale portandoli da 22 a 44, sono favorevole.

Sono favorevole, altresì, all'emendamento proposto dall'onorevole Durand de la Penne, il quale propone che, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del disegno di legge n. 488, il periodo minimo di permanenza dei tenenti e sottotenenti del ruolo servizi presso i vari reparti, sia di tre anni, anziché di quattro anni.

Di conseguenza, non sono favorevole allo emendamento dell'onorevole Guadalupi, il quale propone di portare tale periodo minimo a due anni soltanto, anziché quattro anni.

Per quanto riguarda l'altro fatto accennato dall'onorevole Guadalupi, per il ruolo naviganti speciale, nella vecchia tabella che stava consultando, venivano stabiliti due anni nel ruolo naviganti speciale, mentre nella nuova proposta di legge, da due anni, passiamo a tre, perché si pensava di mantenere in questi gradi i tenenti e sottotenenti. Comunque, se si volesse insistere, il Governo non si oppone a confermare i due anni, come previsto nella vecchia tabella, della permanenza nei reparti. Ma direi di mantenere la proposta a tre anni.

GUADALUPI. Onorevole Sottosegretario, è uno sfruttamento indegno. Se andiamo in qualsiasi aeroporto militare, ci si accorgerà che gli ufficiali istruttori di tutti i corsi di alta specializzazione, sono tutti tenenti provenienti dal ruolo di complemento, i quali si trovano in una triste condizione in cui, benché abbiano il grado di capitano, per introdursi nel ruolo organico e speciale, quando vengono banditi i concorsi, debbono ripartire dal grado di sottotenente. Sono ufficiali che hanno alle loro spalle otto o nove anni di alta specializzazione!

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per rimanere in quest'ambito, non è esatto quanto Ella sta dicendo. Nessuna difficoltà comunque a confermare i due anni previsti nella tabella.

Per quanto riguarda l'articolo 10-*bis*, di cui ci ha parlato il Relatore, sono senz'altro d'accordo per l'accoglimento. Torniamo, perciò, ad una considerazione che, abbiamo fatto in sede di Commissione esaminando la proposta dei colleghi Villa ed altri, la quale ad un certo momento creava una sanatoria per il 1958-59. Con questo articolo 10-*bis*, facciamo una sanatoria generale, senza alcuna lesione di diritti. Quindi l'accetto in pieno.

Un'ultima osservazione che riguarda l'ordine del giorno che il Relatore dovrebbe presentare: posso fin d'ora garantire che saranno tutti mantenuti in servizio.

Non sono però favorevole all'accoglimento di un emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Relatore ed a cui si sono associati i colleghi Durand de la Penne, Messe e Guadalupi:

« La Commissione difesa,

approvando il disegno di legge n. 488 relativo al riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del-

l'Aeronautica militare – valutate le richieste degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento combattenti della guerra 1940-45 che allo stato si trovano nella posizione di trattenuti o richiamati in servizio; giudicata la fondatezza della richiesta – impegna il Governo a voler elaborare un provvedimento col quale vengano transitati nel grado corrispondente del servizio permanente in soprannumero ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno con la consueta riserva per quanto concerne il concerto con i Ministeri finanziari.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo con la consueta riserva per quanto riguarda il reperimento della copertura finanziaria e il parere dei competenti organi del potere esecutivo, domando se i proponenti insistano per la votazione.

BUFFONE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Durand de la Penne, Buffone, Messe e Guadalupi:

« La Commissione difesa invita il Governo a predisporre con urgenza un disegno di legge sulla revisione della legge d'avanzamento delle Forze armate ».

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistano per la votazione.

DURAND DE LA PENNE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 avvertendo che non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

I quadri I – ruolo naviganti normale; II – ruolo naviganti speciale; III – ruolo servizi e XI – ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955 n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

L'eccedenza ancora esistente alla data di entrata in vigore della presente legge nel grado di tenente colonnello del ruolo naviganti normale per effetto dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154, è riassorbita all'atto della prima applicazione del nuovo organico di tale grado. Per il riassorbimento dell'eccedenza ancora esistente in applicazione dello stesso articolo 2 nel grado di maggiore del ruolo naviganti normale continuano ad osservarsi le norme della suddetta legge n. 154.

Avverto che il Relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero e rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta, nel limite dei

posti che si renderanno disponibili con la entrata in vigore della presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.

Do lettura del seguente comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Durand de la Penne, cui si sono associati gli onorevoli Guadalupi e Buffone, Relatore:

« Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge, per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

Comunico che l'articolo 4 resta così formulato:

ART. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre 1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.

Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano « a disposizione » non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui al-

l'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani già valutati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

In deroga al secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portate in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Fino a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essereeff ettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di cia scun ruolo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore d'intesa con il Governo che, se approvato, diverrà l'articolo 11:

« Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961.

La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11 nel testo del disegno di legge:

ART. 11.

« All'onere di lire 60 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 30 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Avverto che il Relatore ha presentato una proposta di portare l'onere di 60 milioni a 65 e lo stanziamento indicato alla quarta riga in 30 milioni a 35 milioni in conseguenza degli emendamenti apportati.

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione la proposta del Relatore di modificare l'onere di 60 milioni in 65 milioni.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta del Relatore di portare lo stanziamento del capitolo 154 da 30 milioni a 35 milioni.

(*È approvata*).

Avverto che l'articolo 11 rimane così formulato e se verrà approvato, diverrà l'articolo 12:

ART. 11.

All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'articolo 12 del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

Lo pongo in votazione, avvertendo che, se verrà approvato, diverrà l'articolo 13.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore per la immediata entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*:

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo all'esame delle tabelle. Da lettura della prima tabella Ruolo naviganti normale:

TABELLA I.

Avanzamento degli Ufficiali in servizio effettivo dell'Aeronautica militare.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		I. — RUOLO NAVIGANTI NORMALE.			
Generale di squadra aerea.	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea.	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente.	14	2	1/3 dei generali di divisione aerea non ancora valutati.
Generale di brigata aerea.	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente.	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente.	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in reparti di impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea.	300	22	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni in reparti di impiego.	157	—	—
Capitano	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superiore il corso normale della scuola di guerra aerea.	350	40	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparto di impiego.			
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare.	330	—	—

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore di porre la nota *b*) sotto il n. 22 in corrispondenza del grado di tenente colonnello con la indicazione che « nel-

l'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 44 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore di ridurre l'organico del grado di maggiore da 157 a 140.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore di aumentare l'organico del grado di tenente e sottotenente da 330 a 347.

(*È approvato*).

Comunico che la tabella rimane, pertanto, così formulata:

TABELLA I.

Avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		I. — RUOLO NAVIGANTI NORMALE.			
Generale di squadra aerea.	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea.	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente.	14	2	1/3 dei generali di divisione aerea non ancora valutati.
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente.	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente.	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in reparti di impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea.	300	22 (*b*)	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni in reparti di impiego.	140	—	—
Capitano.	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea.	350	40	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparto di impiego.	347	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare.			

(*b*) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 44.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della tabella seconda Ruolo naviganti speciale:

TABELLA II.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.			
Colonnello	—	—	5	—	—
Tenente Colonnello	scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore.	60	3 in 2 anni (*b*)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	52	—	—
Capitano	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami.	210	10 o 11 (*c*)	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente.	anzianità	3 anni in reparti di volo.	188	—	—
Sottotenente	anzianità				

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore di mutare la lettera *b*) in lettera *c*) del grado di tenente colonnello, in conseguenza dell'emendamento introdotto nella prima tabella.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore di mutare la lettera *c*) in lettera *d*) del grado di capitano in conseguenza dell'emendamento apportato nella prima tabella.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi di ridurre da tre a due anni la permanenza in reparti di volo corrispondente al grado di tenente e sottotenente.

(*È approvato*).

Comunico che la tabella, rimane, pertanto, così formulata:

TABELLA II.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.			
Colonnello	—	—	5	—	—
Tenente Colonnello	scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore.	60	3 in 2 anni (*c*)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	52	—	—
Capitano	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami.	210	10 o 11 (*d*)	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo.	188	—	
Sottotenente	anzianità				

(*c*) Due il primo anno, una il secondo anno.
(*d*) Dieci il primo anno, undici il secondo anno.

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passo alla tabella terza Ruolo servizi; ne do lettura:

TABELLA III.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		III. — RUOLO SERVIZI.			
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*d*)	tutti
Colonnello	scelta	—	32	1 ogni 2 anni (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
Tenente colonnello	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	200	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico.	420	24	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	325	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

Pongo in votazione la modifica della lettera *d*) in lettera *e*) a seguito dell'emendamento approvato corrispondente ai gradi di maggiore generale e colonnello.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di una lettera *f*) sotto il n. 24 corrispondente al grado di capitano indicante che « nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 56 ».

(*È approvato*).

Comunico che la tabella è pertanto così formulata:

TABELLA III.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		III. — RUOLO SERVIZI.			
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*e*)	tutti
Colonnello	scelta	—	32	1 ogni 2 anni (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	200	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente;	420	24 (*f*)	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

(*e*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*f*) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 56.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico.			
Tenente	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	325	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passo alla tabella undecima Ruolo ufficiali medici. Ne do lettura:

TABELLA XI.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		XI. — RUOLO UFFICIALI MEDICI.			
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*d*)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di istituto medico legale o incarico equipollente.	26	3 in 4 anni (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario di regione aerea o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	4 o 5 (*f*)	1/13 dei tenenti colonnelli non valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	87	8	1/12 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni in servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente.	50	—	—

Pongo in votazione la modifica della lettera *d*) con la lettera *e*) in conseguenza degli emendamenti apportati.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la modifica della lettera *e*) in lettera *g*) in conseguenza degli emendamenti apportati e la modifica della lettera *f*) in lettera *h*) a seguito degli emendamenti apportati.

(*È approvata*).

Comunico che la tabella undecima pertanto è così formulata:

TABELLA XI.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		XI. — RUOLO UFFICIALI MEDICI.			
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*e*)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di istituto medico legale o incarico equipollente.	26	3 in 4 anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario di regione aerea o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	4 o 5 (*h*)	1/13 dei tenenti colonnelli non valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	87	8	1/12 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni in servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente.	50	—	—

(*e*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*g*) Una promozione per ciascuno dei primi tre anni, nessuna promozione il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*h*) Ciclo di 3 anni: quattro promozioni il primo e secondo anno; cinque promozioni il terzo anno.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do la parola all'onorevole Nicoletto per dichiarazione di voto.

NICOLETTO. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge nonostante le perplessità sollevate dal metodo della legislazione settoriale.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Guadalupi per dichiarazione di voto.

GUADALUPI. Dichiaro che il mio gruppo voterà a favore nonostante le riserve manifestate a proposito del metodo seguito nel-

la legislazione di settore e le altre perplessità sulle quali ho dianzi intrattenuto la Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990. (489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990 ».

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, all'articolo 2, prevedeva speciali trattamenti economici a favore anche dei sottufficiali in carriera continuativa mutilati e invalidi della guerra 1940-45. Lo speciale trattamento economico consisteva in un assegno integrativo spettante ai sottufficiali mutilati ed invalidi della guerra in relazione agli anni di servizio prestati. Tale speciale trattamento andava ad incidere anche con una certa efficacia sul miglioramento della pensione e il decreto legislativo si riferiva anche a taluni sergenti maniscalchi e musicanti dell'Esercito e vice brigadieri dei Carabinieri. In seguito quando il decreto legislativo venne convertito nella legge 18 dicembre 1952, n.2990 i sergenti maniscalchi e musicanti dell'Esercito e vice brigadieri si videro esclusi dai benefici del miglioramento economico e dalla sua efficacia ai fini della pensione.

Con questo disegno di legge si chiede appunto di includere nell'articolo 2 del decreto legislativo i sergenti maniscalchi, i sergenti musicanti e i vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990, deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri.

Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri non può avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

Il disegno di legge poiché consta di un articolo unico e non vi sono emendamenti, comunico che esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del collegio «Francesco Morosini» in Venezia (491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del collegio " Francesco Morosini " in Venezia ».

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Il disegno di legge, che istituisce il collegio Francesco Morosini, si propone di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, interesse che è assai diminuito in questo ultimo periodo. Questo provvedimento ha il fine di disciplinare un'organizzazione che già esiste e ne sancisce giuridicamente le strutture a simiglianza di quanto già è stato effettuato per la « Nunziatella » di Napoli.

I primi due articoli oltre ad istituire il collegio dettano le norme per affidarne la gestione alla Marina militare e distaccarvi il corso di studi classici e il corso di studi scientifici. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono le modalità e i requisiti per l'ammissione al collegio. L'articolo 5 stabilisce che la formazione delle graduatorie avviene in base alle votazioni risultanti dal titolo di studio, dando la precedenza in caso di parità ai figli orfani di guerra. Gli articoli 7 e 8 stabiliscono le condizioni necessarie per la permanenza in collegio. L'articolo 9 demanda all'Amministrazione militare la determinazione, di concerto col Ministero del tesoro, della misura della retta annuale. Gli articoli da 10 a 14 contemplano i casi di esenzione dal pagamento della retta e di riduzione della retta stessa. L'articolo 16 poi conferma la validità del concorso ai fini dell'ammissione all'Accademia navale. Infine l'articolo 18 provvede alla copertura dell'onere di 25 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 149 dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Propongo, in conclusione, alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSE. Sono favorevole al disegno di legge e mi auguro che il riordinamento del collegio « Francesco Morosini » di Venezia dia frutti migliori di quelli dati dal collegio « Nunziatella » di Napoli. Mi auguro che siano sempre in maggior numero i giovani che, usciti da questi collegi, si avviino alla carriera delle armi. Sebbene le prospettive finora non siano state sodisfacenti, auspichiamo che veramente il collegio Morosini susciti nei giovani un maggior entusiasmo per il mare.

Agli onorevoli colleghi desidero presentare alcuni dati relativi alla « Nunziatella » di Napoli. Nel 1959 si diplomarono 84 allievi di cui solo 31 entrarono all'Accademia di Modena; nel 1960 su 74 diplomati solamente 21 si avviarono alla carriera militare; nel 1961 su 55 diplomati ne entrarono all'Accademia 27; infine nel 1962 su 95 diplomati solo 42 entrarono nelle Forze armate. Quindi più del cinquanta per cento dei giovani diplomati alla « Nunziatella » non si iscrive alle accademie militari.

All'atto pratico poi si presenta solo il cinquanta per cento di quelli che hanno fatto la domanda. Mi auguro che il Collegio navale di Venezia abbia maggior fortuna.

GUERRIERI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul terzo punto dell'articolo 11, che accorda il beneficio della mezza retta gratuita ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare.

Sono il primo a riconoscere la gerarchia del valor militare, ma ritengo che tale beneficio dovrebbe essere esteso a tutti i decorati al valor militare, tanto più che lo stesso articolo 11 lo attribuisce anche ai figli dei militari di carriera. Propongo, pertanto, di emendare l'articolo 11 togliendo la specificazione della medaglia d'oro, in modo di estendere il beneficio della mezza retta a tutti i figli di decorati al valor militare.

PRESIDENTE. La Marina si è limitata ad attribuire questo beneficio ai figli dei decorati con medaglia d'oro per mancanza di mezzi finanziari.

SINESIO, *Relatore*. Il numero dei posti è limitato, quindi se aumenta il numero delle domande la scelta avverrà sulla base dei titoli di studio presentati. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Guerrieri.

GUADALUPI. Desidero esprimere il mio personale rammarico – comune a tutti i parlamentari pugliesi – circa la collocazione del collegio Morosini a Venezia invece che a Brindisi. Tale città sarebbe stata la sede migliore non solo per motivi morali e patriottici, ma anche per motivi obiettivi e strutturali; probabilmente molti colleghi non sanno che a Brindisi, dopo la divisione dell'Italia in due parti, nel collegio navale Niccolò Tommaseo, fu trasferita l'Accademia navale italiana e per più di un anno e mezzo furono ospitati gli accademisti, con mezzi ridotti rispetto a quelli di Livorno. Successivamente questo collegio ha subito una serie di traversie; qualunque tentativo che sia stato fatto per utilizzarlo (e me ne può dare atto il nostro Presidente che è consigliere comunale di Brindisi da otto anni) non ha ottenuto alcun risultato presso il Ministero della difesa. Faccio presente poi che il collegio Niccolò Tommaseo è collocato in modo ottimo sotto ogni aspetto. Ricordo che la città di Brindisi ha il monumento al Marinaio d'Italia, particolare che è stato trascurato. Mi riservo di portare la questione all'attenzione dei Consigli comunale e provinciale perché sia eventualmente riesaminata e di lamentarmi presso il Ministero della difesa.

Tra l'altro si intende istituire il collegio Morosini nella sede della scuola dei sottufficiali della Marina, che è stata trasferita; non so se tale sede sia migliore o non di quella di Brindisi. Prima di esprimere il mio voto sul disegno di legge in esame, come meridionale, come ufficiale in congedo di Marina e come cittadino di Brindisi attenderò chiarimenti da parte del Governo.

Desidero ora fare una proposta di carattere pregiudiziale. Si parte, infatti, dal presupposto che il distacco di un corso del liceo classico « Marco Polo » e di un corso del liceo scientifico « Benedetti » stabilito nel provvedimento sia stato concertato dal Ministero della difesa con il Ministero della pubblica istruzione. Ma il disegno di legge solleva non solo la questione del distacco di queste sezioni ma anche questioni di politica scolastica (per esempio, all'articolo 15 si stabilisce che le spese di cancelleria e per i libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie) che non corrispondono ad alcune attuali disposizioni che tendono ad estendere tali benefici a molte categorie di allievi. A prescindere da un eventuale emendamento soppressivo dell'articolo 15, propongo di rinviare la votazione del provvedimento alla prossima seduta, nella quale il Governo potrà dirci quale impegno intende assumere per riesaminare la questione o per

dare al collegio Tommaseo di Brindisi una destinazione di cui possa usufruire la Marina militare. Nel frattempo, inoltre, si potrebbe sollecitare il parere della Commissione Pubblica istruzione, affinché quel concerto che si è avuto nell'esecutivo tra ministeri interessati avvenga anche nell'ambito del potere legislativo.

LEONE RAFFAELE. Non intervengo sulla prima parte di quanto ha detto l'onorevole Guadalupi perché non rientra nella mia competenza. Desidero, tuttavia, osservare che con questo disegno di legge si istituiscono soltanto due sezioni staccate, una del liceo classico ed una del liceo scientifico, e questo è compito del Ministero della pubblica istruzione. Il potere legislativo non c'entra in queste decisioni.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 15 della proposta dell'onorevole Guadalupi desidero far notare che esso non ha ragione di essere. L'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione infatti si è tradotta in legge per l'istruzione primaria, mentre per l'istruzione secondaria di secondo grado le spese di cancellerie e per i libri di testo sono tuttora a carico delle famiglie. La legge interviene per alleviare l'onere delle spese sia per l'istruzione secondaria di secondo grado sia per l'istruzione universitaria attraverso le borse di studio. A me sembra che l'articolo 15 essendo in armonia con la legislazione attuale, essendo pienamente adeguato ad uno stato di cose esistente, possa venire soppresso.

PRESIDENTE. Poiché nell'articolo 10 si dice che il beneficio della retta intera gratuita è accordata agli orfani di guerra o equiparati, con l'articolo 15 si intende specificare che le spese dei libri e quelle di cancelleria restano in ogni caso a carico delle famiglie. Sappiamo, infatti, che quando si parla di retta intera non si comprendono i libri scolastici e le spese di cancelleria, ma soltanto il vitto e l'alloggio.

VILLA. Non posso non associarmi alla richiesta dell'onorevole Guerrieri, che mi sembra giusta. Il Sottosegretario mi ha fatto notare che esiste una legge per la « Nunziatella » che non prevede una tale estensione del beneficio della mezza retta gratuita. Sarebbe opportuno non accumunare i due collegi, perché si tratta di entità distinte. Infatti gli allievi della « Nunziatella » hanno come sbocco naturale l'Accademia, mentre solo un terzo degli allievi del « Morosini » può accedervi.

Non è giusta una discriminazione tra le medaglie al valore; se vi è carenza di posti, si dia un'agevolazione maggiore ai figli dei decorati di medaglia d'oro. Tra l'altro osservo che l'incidenza dei figli dei decorati sarà molto relativa.

DURAND DE LA PENNE. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Guerrieri. Propongo di formulare un ordine del giorno concernente le altre scuole militari.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il collega Guadalupi di non subordinare il suo voto all'impegno del Governo di studiare la questione del collegio « Tommaseo » di Brindisi. Supponiamo che una qualsiasi delle Forze armate possa prendere in esame la questione, considerando che a Brindisi ha avuto sede anche l'Accademia dell'Aeronautica oltre a quella della Marina: ciò significa che si tratta di un collegio molto attrezzato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Guadalupi, prendo impegno di studiare la posizione del collegio navale « Tommaseo » di Brindisi. Non mi sembra però che il problema della destinazione del collegio « Tommaseo » sia in contrasto con la soluzione del problema riguardante il collegio « Morosini » di Venezia, che ha già tre anni di vita e che finora ha dato risultati positivi. Anche quest'anno inatti l'afflusso all'Accademia navale degli allievi del collegio « Morosini » ha raggiunto il 50 per cento.

Per quanto riguarda il concerto con il Ministero della pubblica istruzione, penso che si debba attendere il parere della Commissione Istruzione in quanto come i colleghi possono rilevare, il disegno di legge è stato deferito alla competenza primaria della nostra Commissione con il parere delle Commissioni V ed VIII. La responsabilità dell'ordine scolastico è del preside del liceo classico « Marco Polo » e del preside del liceo scientifico « Benedetti ».

Per quanto riguarda i libri di testo e le altre agevolazioni, noi ci auguriamo che possano essere estese, tuttavia rimane un beneficio legato non alla località, ma all'individuo. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 15 per il semplice fatto che nei collegi si a distinzione tra spesa della retta e le spese di cancelleria.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Guerrieri, vorrei far presente che la sua approvazione creerebbe

una situazione di favore per il collegio « Morosini », specialmente nei riguardi del collegio della « Nunziatella ». Comunque il Governo si rimette alle deliberazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'ora è tarda, propongo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 488 e 489 esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (488):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Cariglia, Cuttitta, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fornale, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri, Iozzelli, Leone Raffaele, Manenti, Messe, Nicoletto, Pacciardi, Sinesio, Turchi, Villa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952 n. 2990 » (489).

Presenti e votanti	21
Maggioranza	11
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Bardini Vittorio, Boldrini, Buffone, Caiati, Cariglia, Cuttitta, Di Benedetto, D'Ippolito, Fornale, Guadalupi, Guerrieri, Iozzelli, Leone Raffaele, Manenti, Messe, Nicoletto, Pacciardi, Sinesio, Turchi, Villa.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI